

2 APRILE 2015

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

OGGETTO: **SETTORE ASSISTENZA:** ART. 23 L.P. 9/91: GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI CORSI DI LAUREA IN ATENEI DEL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE A.A. 2014/2015

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”, prevede che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente adotti norme per l’erogazione dei servizi di assistenza a favore degli studenti ”meritevoli anche se privi di mezzi”.

L’articolo 4 della medesima legge provinciale 9/91 attribuisce all’Opera Universitaria di Trento l’erogazione di tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari, mentre il successivo art. 17 comma 3 stabilisce che gli interventi riguardanti i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio vengono concessi con procedure concorsuali di selezione secondo le modalità ed i requisiti che sono individuati nei relativi bandi di concorso.

L’articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” prevede al comma 1: “La Giunta Provinciale, direttamente o avvalendosi dell’Opera Universitaria, può erogare borse di studio a favore di studenti residente in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento non attivati in provincia di Trento; i medesimi benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei predetti corsi anche se attivati in provincia di Trento”.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 disciplina, tra il resto, gli interventi a favore degli studenti universitari, nonché il funzionamento dell’Opera Universitaria di Trento, ai sensi della legge provinciale 3/2006 che svolge le funzioni in materia di supporto e assistenza allo studio universitario.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2348 di data 22 dicembre 2014, la Giunta Provinciale ha dato attuazione all’articolo 23 della LP n. 9/91 e alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, delegando l’Opera Universitaria alla predisposizione di un bando di concorso riferito all’a.a. 2014/2015 destinato agli studenti residenti in provincia di Trento alla data di pubblicazione, che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi universitari di classi di laurea o di laurea

magistrale non attivati in provincia di Trento, purché gli stessi siano compresi nelle liste degli studenti idonei ma non beneficiari per esaurimento dei fondi degli Atenei di iscrizione.

Con l'impegno n. 609/14 assunto con determinazione n. 378 di data 23 dicembre 2014, si è provveduto ad impegnare la spesa relativa alle borse di studio di cui al presente bando.

Con determinazione di data 15 gennaio 2015, n. 14, si è approvato, in adempimento alle indicazioni provinciali, il bando di concorso per l'erogazione di borse di studio destinato agli studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale in Atenei del restante territorio nazionale.

Gli uffici di Opera Universitaria hanno raccolto le domande di borsa di studio per gli studenti partecipanti al bando entro il termine del 13 marzo.

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2348 di data 22 dicembre 2014 sopracitata ha inoltre stabilito che nel limite delle risorse disponibili e in via residuale, poteva essere valutata l'ammissione di studenti che, pur essendo iscritti a corsi che rientrano in classi di laurea attivate anche dall'Ateneo trentino, frequentano corsi con piani di studio palesemente diversi da quelli attivati presso l'Università degli studi di Trento. L'ammissibilità dovrà essere valutata da una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'Opera Universitaria di Trento e dall'Università degli studi di Trento. In data 26 marzo la commissione ha esaminato e dato parere relativamente alla posizione di due studenti iscritti a corsi di laurea aventi stessa classe di laurea di corsi attivati a Trento, proponendo di accogliere la domanda della studentessa G. A. e di non accogliere la domanda dello studente B.M.

Si è quindi provveduto ad elaborare la graduatoria di cui all'allegato A) dopo aver verificato, contattando direttamente gli enti per il diritto allo studio nelle cui graduatorie gli stessi studenti risultano idonei ma non beneficiari, gli importi delle borse di studio al netto delle relative trattenute come quota servizi.

Poiché il Bando di cui ai punti precedenti prevede che "il beneficio della borsa sarà comunque revocato a quegli studenti che riceveranno la borsa di studio dall'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università presso la quale sono iscritti, a seguito di successive assegnazioni", risulta necessario autorizzare la Ragioneria agli eventuali incassi per borse restituite.

Si prende atto che il contenuto del presente provvedimento costituirà oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione aperta", nei termini e con le modalità previste dall'art. 31 bis della l.p. 23/1992.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

- visto il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 dicembre 2014, n. 27 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 9 febbraio 2015, n. 174;
- visto l'art. 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante "Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti. adeguamento all'articolo 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità della pubblica amministrazione);
- vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";
- visto il DPCM del 9 aprile 2001 recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la graduatoria relativa agli studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale in Atenei del restante territorio nazionale come risulta dall'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una spesa complessiva di € 29.258,00;
2. di liquidare la borse di studio di cui al punto precedente a tutti gli studenti in graduatoria, attingendo dall'impegno n. 609/14 assunto con determinazione n. 378 del 23 dicembre 2014, per un importo complessivo di € 25.432,00 e di mantenere in sospenso la liquidazione dello studente S. D. per un importo complessivo di € 3.826,00 fino a completo accertamento della posizione;
3. di autorizzare la Ragioneria all'accertamento e all'incasso di eventuali borse di studio restituite dagli studenti secondo le motivazioni citate in premessa.
4. di dare atto che il presente provvedimento costituirà oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione aperta", nei termini e con le modalità previste dall'art. 31 bis della l.p. 23/1992.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : 1

RAGIONERIA

Visto e approvato l'impegno sul

Trento, _____

LA RAGIONERIA

(cv)